

SEZIONE A

PARTE GENERALE artt. 1-16

Art. 1 Diritti

Gli studenti sono parte attiva e responsabile della istituzione scolastica, essi concorrono insieme al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale ATA, ad attuare il progetto didattico – educativo dell'Istituto, interagendo secondo i principi di civile e sociale convivenza. L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- Formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.
- Essere informato sulle norme e decisioni che regolano la vita delle scuole.
- Il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono.

Ogni comunicazione alle studentesse e agli studenti da parte del personale docente e non docente deve svolgersi in modo e forme tali da garantire:

- Il rispetto della riservatezza.
- Una valutazione trasparente e tempestiva, volta anche ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il rendimento.
- Il diritto di riunione in assemblea.
- I servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio.
- La trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari.

Art. 2 Doveri

Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. Nella scuola secondaria la frequenza alle lezioni è obbligatoria e costituisce uno degli elementi su cui si basa la valutazione dell'alunno.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi di sociale e civile convivenza.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 Patto di corresponsabilità

Ai sensi dell'art 3 DPR 235/2007 i genitori sono tenuti a sottoscrivere, contestualmente alla iscrizione a scuola dello studente, **"il Patto di Corresponsabilità"**, che richiama sia la responsabilità della famiglia sancita dall'art. 30 della Costituzione sia il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione.

Pagina | 1

Art. 4 Comportamento degli alunni nell'ambiente scolastico

Gli alunni, sono tenuti a serbare un contegno civile e rispettoso della personalità di tutti gli altri componenti della comunità scolastica. Costante dovrà essere l'impegno di tutti gli allievi nella conservazione delle suppellettili e del materiale scolastico in genere. Eventuali danni arrecati, anche in occasione di assemblee studentesche e durante l'attività dei gruppi di studio, dovranno essere risarciti dai responsabili. Un comportamento corretto e rispettoso verso le persone e le cose è un obbligo di tutti i componenti la scuola ed è manifestazione tangibile di buona educazione. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento educato verso gli insegnanti, il personale non docente e verso i compagni. All'entrata, all'uscita e nei cambi di aula o di insegnante, gli studenti devono mostrare senso di autocontrollo e di responsabilità. Nessun alunno potrà allontanarsi dall'Istituto in orario di lezione o durante la pausa di socializzazione, sia pure momentaneamente, tale norma vale, naturalmente, anche durante i cambi di ora. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe sulla base di una griglia di valutazione deliberata nel Collegio dei Docenti (delibera n. 28 del 28/03/2018), concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

Art. 5 Orario delle lezioni entrata ed uscita

I cancelli dell'Istituto saranno aperti alle ore 8:00 e chiusi alle ore 8:15. Le lezioni hanno **inizio alle 8:10** per terminare alle ore 13.00, 14:00 o 15:00, naturalmente secondo la scansione oraria di ciascuna classe e di ciascun indirizzo. In via eccezionale, saranno tollerati al massimo **quattro** ritardi brevi al mese e non cumulabili e al massimo cinque entrate alla seconda ora a quadrimestre, purché documentati da seri motivi e annotati del docente sul registro di classe. In ogni modo a partire dal mese di maggio non sarà più consentito l'entrata in ritardo. Il segnale di entrata per gli alunni è dato agli alunni alle ore 8:00 a mezzo di campanello. Per assicurare l'ordinata affluenza degli alunni alle varie classi, i docenti saranno presenti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed accoglieranno gli alunni nelle singole classi. Gli alunni entreranno ordinatamente nelle aule, evitando di affollare i corridoi. Il rispetto dell'orario costituisce per tutti gli studenti un obbligo inderogabile, la cui inosservanza, oltre a compromettere la funzionalità della scuola, determina anche un disagio per

quegli utenti del servizio scolastico impegnati nello svolgimento del proprio lavoro. I coordinatori provvederanno ad avvertire tempestivamente i genitori degli alunni che, frequentemente, arrivano in ritardo. Lo studente che non osserva l'orario delle lezioni viene meno ad un preciso dovere e di conseguenza il suo comportamento è valutabile anche sotto il profilo disciplinare, specialmente laddove diventi abitudinario. L'uscita degli alunni, al termine delle lezioni, avviene ordinatamente alla presenza dei professori impegnati nell'ultima ora di lezione e del personale di servizio. In casi eccezionali, connessi all'organizzazione dell'Istituto, eventuali entrate posticipate della classe, saranno comunicate in anticipo agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie. In ogni caso gli studenti potranno lasciare l'Istituto solo se muniti di autorizzazione da parte dei genitori.

Art. 6 Uscite degli alunni dall'aula durante le ore di lezione

Gli allievi possono uscire dall'aula solo a partire dalle ore **09:00** e sempre uno per volta. L'allievo che si soffermerà più del dovuto, impedendo ad un suo compagno di uscire, sarà prima richiamato e poi ammonito. Non è permesso agli alunni uscire dall'aula al cambio dell'ora. I trasferimenti dalle aule ai laboratori o alla palestra (e viceversa) devono avvenire il più celermente possibile e senza soste lungo il percorso. Dalle ore 10:50 alle ore 11:00 è previsto un momento collettivo di socializzazione sempre nel rispetto dei principi di correttezza ed educazione, considerato il luogo in cui esso avviene. Durante il momento di socializzazione sarà possibile uscire due allievi alla volta.

Art. 7 Uscite anticipate a richiesta

Le uscite anticipate sono ammesse solo in caso di effettiva necessità. Non sono ammesse uscite anticipate dei singoli alunni (anche se maggiorenni) se non prelevati da un genitore o da chi ha potestà genitoriale. **In caso di mancata attività didattica sostitutiva, e previa dichiarazione scritta del genitore, per gli allievi maggiorenni saranno ammesse uscite anticipate.** Eventuali deleghe al prelievo degli studenti dovranno essere consegnate (a inizio anno scolastico) presso la segreteria didattica a seguito di formale domanda (format scaricabile dal sito) corredata dall'indicazione della persona oggetto di delega e da fotocopia del documento di identità del genitore o di chi ha potestà genitoriale. In ogni caso l'uscita anticipata deve corrispondere al termine dell'ora di lezione, per evitare di disturbare con l'interruzione la serena conduzione della lezione; le eventuali uscite in corso di svolgimento delle lezioni sono consentite esclusivamente in casi emergenziali. Durante il periodo delle verifiche finalizzate alla valutazione quadrimestrale (gennaio e maggio), le suddette uscite anticipate non sono consentite, di norma, per nessuno. In casi eccezionali, connessi all'organizzazione dell'Istituto, eventuali uscite anticipate della classe, saranno comunicate in anticipo agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie.

Art. 8 Giustificazioni assenze

Le giustificazioni delle assenze devono essere presentate, all'insegnante della prima ora di lezione, il giorno del rientro a scuola o inderogabilmente entro il terzo giorno dopo l'assenza. Ulteriore ritardo nella presentazione della giustificazione sarà motivo di ammonizione scritta ed eventuale non ammissione alle attività didattiche per cui l'alunno è riammesso solo se accompagnato da un genitore (o da chi ne esercita la potestà genitoriale). Per la giustificazione delle assenze dovrà essere

utilizzato esclusivamente l'apposito libretto. Ogni studente deve essere dotato di un libretto personale da ritirare presso gli uffici di segreteria negli orari stabiliti e sottoscritto da uno dei genitori. Anche per gli alunni maggiorenni, i genitori dovranno recarsi in segreteria per depositare firma e copia del documento di identità per successive autorizzazioni. Tale libretto avrà funzione di mezzo di comunicazione ufficiale tra scuola e famiglia per quanto riguarda le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate.

Il fenomeno FAS (frequenze a singhiozzo) è monitorato e segnalato ai servizi sociali competenti territorialmente. Le reiterate assenze, anche regolarmente giustificate, comprese quelle degli alunni maggiorenni, verranno comunicate alle famiglie tramite i coordinatori di classe ed eventualmente formalizzate dalla segreteria. L'alunno che sia rimasto assente dalla scuola più di 5 giorni consecutivi, compresa la domenica o qualunque festività, può essere riammesso soltanto dietro presentazione, all'insegnante della prima ora di lezione, unitamente alla giustificazione sul libretto, di un certificato medico attestante l'idoneità alla frequenza; in mancanza di adeguata certificazione medica, si solleciterà la famiglia all'adempimento richiesto.

Art. 9 Assemblea di classe

L'assemblea di classe, come recita l'art. 43 del D.P.R. 416, può svolgersi una sola volta al mese e nel limite di due ore di lezione di una giornata, evitando che cada sempre negli stessi giorni od ore. Contenuti e modalità di svolgimento sono di pertinenza degli alunni. L'insegnante dell'ora occupata dall'assemblea non ha l'obbligo di rimanere nell'aula, ma non può allontanarsi e deve sostare nei pressi per la opportuna vigilanza e per intervenire e sospendere l'assemblea stessa qualora se ne ravvisasse la necessità per ovvii motivi di ordine. L'assemblea sarà richiesta per iscritto alla Dirigenza almeno tre giorni prima o dai rappresentanti o da un terzo della classe stessa. Tali assemblee si svolgeranno una volta al mese per due ore comprese nell'orario di lezione e non possono essere richieste sempre nello stesso giorno della settimana o nelle stesse ore di lezione.

Art. 10 Assemblea di Istituto

L'assemblea di istituto è un diritto degli studenti, essa è un importante momento partecipativo dell'attività scolastica e tutti gli organi e le componenti dell'Istituto debbono impegnarsi a favorirne la migliore riuscita possibile. Gli studenti, eletti nel consiglio di classe, possono dar vita ad un comitato studentesco che insieme con il Presidente eletto dall'assemblea d'Istituto garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea d'Istituto e ne organizza i lavori. La data di convocazione e l'o.d.g. devono essere presentati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima, in mancanza di locali idonei, l'assemblea può articolarsi in assemblea di classi parallele. Per quattro volte l'anno gli studenti possono richiedere la partecipazione all'assemblea di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici, previa comunicazione al Dirigente Scolastico degli argomenti all'o.d.g.. La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto, per cui la richiesta di tali assemblee sarà avanzata almeno trenta giorni prima della data prevista. È consentita un'assemblea di istituto al mese, salvo casi eccezionali. Non possono aver luogo assemblee nei 30 giorni che precedono l'ultimo giorno di scuola. Ai sensi della normativa vigente l'assemblea d'Istituto è funzionale alla formazione culturale e sociale degli studenti e concorre al computo dei giorni destinati allo svolgimento delle lezioni, la partecipazione degli studenti alla

stessa è facoltativa, all'Istituzione scolastica è in capo il dovere di verificare il sussistere di condizioni di ordinato svolgimento ed è prevista, in caso di necessità, la possibilità di intervento e scioglimento della stessa da parte del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico preavviserà le famiglie della data e dei locali, in cui si terrà l'assemblea dietro sorveglianza del personale scolastico, previo consueto avviso sul sito istituzionale. In ogni caso gli studenti potranno lasciare l'Istituto solo se muniti di autorizzazione da parte dei genitori, presentata e firmata ad inizio dell'a.s. Il Consiglio d'Istituto delibera in tema di regolamento, ordinate modalità di organizzazione, partecipazione e tempi di svolgimento dell'assemblea d'Istituto.

Art. 11 Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto. I rappresentanti dei genitori possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico, per la disponibilità dei locali. L'assemblea di classe può essere richiesta anche dai genitori eletti nei consigli di classe. Per quanto riguarda l'assemblea d'Istituto, la richiesta, debitamente redatta, può essere effettuata dal Presidente del comitato dei genitori o da trecento genitori o dalla componente genitori del Consiglio d'Istituto, precisando data ed ora; il Preside, sentito il Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione; i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo e mediante comunicazione che si provvederà a far trascrivere agli studenti a cura dei docenti presenti in classe. Gli studenti dovranno notificarla ai genitori che provvederanno a controfirmarla. L'assemblea si svolgerà fuori dell'orario di lezione. All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Preside e gli insegnanti della classe o dell'Istituto.

Art. 12 Modalità per la fruizione dei laboratori dei sussidi audiovisivi, aula computer ed aula multimediale

La fruizione dei laboratori, dei sussidi audiovisivi, dell'aula computer, dell'aula multimediale e dell'auditorium è assicurata dai docenti responsabili dell'organizzazione interna, designati dal Collegio dei docenti. Gli incaricati sono coadiuvati da tutti i docenti interessati all'uso di tali spazi con relativi sussidi. Le eventuali proposte di potenziamento e di nuovi acquisti di materiale, concordati tra i docenti interessati, sono proposte al Dirigente Scolastico, che, eventualmente, attiverà le procedure del caso.

Art. 13 Uso degli spazi

È assolutamente vietato transitare con i motorini negli spazi di pertinenza dell'istituto. È fatto obbligo di lasciare le aule in maniera ordinata e decorosa. L'istituto non assume alcuna responsabilità per l'ingresso e la permanenza degli autoveicoli o moto-veicoli all'interno delle aree di pertinenza scolastica e per relativi eventi dannosi accaduti all'interno di tali aree. È fatto assoluto divieto di utilizzare le scale di sicurezza o i relativi ballatoi per l'entrata e l'uscita dalla scuola. Per conservare più a lungo il decoro degli ambienti gli studenti devono astenersi da ogni forma di

vandalismo o da affissioni su pareti. È richiesto il massimo rispetto per le aree verdi della scuola e delle piante, evitando il rilascio di rifiuti.

Art. 14 Servizi amministrativi

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico nei giorni Lunedì-Martedì-Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11, 00; Mercoledì-Venerdì dalle ore 15, 00 alle ore 16, 00.

Pagina | 5

Art. 15 Diritto all'informazione

L'Istituto attraverso i suoi organi cura l'informazione cui hanno diritto gli utenti, pubblicando all'albo informatico e al sito web dell'Istituto ogni notizia e ogni atto di interesse pubblico e diffondendo con ogni mezzo quanto sia necessario all'attuazione del diritto degli utenti all'informazione nello spirito della più assoluta trasparenza. Gli studenti e le famiglie hanno diritto ad essere informati sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sulla programmazione educativa e didattica, sui tempi, i percorsi, i momenti e le strategie educative connesse al contratto formativo e su quant'altro la legge consente.

Art. 16 Rilascio di atti

Gli atti e i documenti amministrativi e scolastici possono essere rilasciati dietro richiesta scritta, a chi legittimamente ne ha diritto ai sensi della L. 241/90 e previo pagamento delle spese di copia (prezzo corrente di una fotocopia per il numero delle fotocopie che formano l'atto). Il versamento dell'importo dovuto per il rilascio di ogni atto dovrà essere effettuato sul bilancio della scuola a cura del richiedente.

Art. 17 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Sono ritenute mancanze disciplinari i seguenti comportamenti degli studenti:

- a.** le assenze di massa e quelle reiterate prive di adeguata motivazione, ovvero con pretestuosità, anche in coincidenza di verifiche;
- b.** l'assenza non giustificata;
- c.** i ritardi reiterati oltre il limite consentito (art.5 della parte generale) e in assenza di adeguata motivazione anche in coincidenze di verifiche;
- d.** il comportamento irrispettoso nei confronti con i pari e del personale scolastico;
- e.** l'ostacolare o l'impedire il regolare svolgimento dell'attività della scuola;
- f.** l'avere una condotta che risulti offensiva, nelle parole e negli atti, della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambiente formativo;
- g.** il mancato rispetto delle norme di sicurezza dettate dalla normativa vigente;
- h.** il procurare danni al patrimonio della scuola e dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile.

Art. 18 Sanzioni disciplinari

Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità una delle seguenti sanzioni:

- a.** ammonizione scritta;
- b.** censura scritta;
- c.** allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

Lo studente riceve la sanzione della censura scritta se si trova nelle seguenti posizioni:

- d.** per ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni;
- e.** per aver violato il Regolamento d'Istituto;
- f.** per avere compromesso il regolare svolgimento dell'attività della scuola.

Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da uno a 15 giorni:

- g.** per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure;
- h.** per offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
- i.** per comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
- j.** per danni arrecati alle persone, alla struttura scolastica agli arredi, alle attrezzature;
- k.** in presenza di un reato perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale;
- l.** quando vi sia un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.

Oltre alla sanzione disciplinare l'organismo competente può deliberare la decadenza dello studente dall'esercizio delle funzioni di rappresentante di classe o di istituto che eventualmente ricopre. Inoltre allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (sospensione dalle attività didattiche con obbligo di frequenza per lo svolgimento di lavori socialmente utili).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono erogate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 19 Organismi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari

Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

- a.** il docente coordinatore di classe per l'ammonizione scritta;
- b.** il Dirigente Scolastico per la sanzione della censura scritta;
- c.** il Consiglio di classe allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata, e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado più lieve.

Le sanzioni disciplinari possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame. In tale caso esse sono deliberate dalla Commissione d'Esame.

Art. 20 Impugnazioni e ricorsi

Contro le deliberazioni del Consiglio di classe relative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, lo studente può presentare ricorso al Comitato di Garanzia della scuola entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

Per la sanzione disciplinare della censura scritta è ammesso ricorso da parte dello studente all'organismo di garanzia costituito nell'Istituto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

Art. 21 Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Sono designati e eletti anche eventuali sostituti. I membri sono designati dal Consiglio d'Istituto. Esso garantisce la corretta applicazione delle misure disciplinari ed interviene nei conflitti che sorgono nell'applicazione delle stesse. L'organo di garanzia dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare, emanando un atto formale che sarà trascritto nel fascicolo personale dello studente.

Art. 22 Premessa

La rapida diffusione delle tecnologie, unitamente a una situazione di diffusa fragilità emotiva e relazionale più volte denunciata da studiosi e psicologi e sicuramente legata al tessuto sociale, ha determinato il fenomeno del cyber-bullismo, ossia quella forma di prepotenza verso i più deboli che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici come e-mail, facebook, twitter... e l'uso di telefoni cellulari. Si tratta di forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, stante il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un'emergenza talvolta sottovalutata.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

Tanto premesso si aggiunge al Regolamento di istituto la seguente sezione, specificando quanto segue:

Art. 23 Compiti del dirigente scolastico

- a) individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- b) coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- c) facilita ed incoraggia l'adesione dei docenti ai corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo;

- d)** promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- e)** favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- f)** prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 24 **Compiti del referente del “ bullismo e cyberbullismo**

- a)** promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- b)** coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- c)** si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- d)** cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.